

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E
DELL'AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO**

Il 2 agosto 2019 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e del presidenti regionali di categoria Dario Dalla Costa e Federico Boin

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti

CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FIOM - CGIL rappresentata dal segretario regionale Antonio Silvestri e da Stefano Zantedeschi

FIM - CISL rappresentata dal segretario regionale Massimiliano Nobis

UILM - UIL rappresentata dal segretario regionale Carlo Biasin

è stato stipulato il presente contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto del settore Metalmeccanici installatori di impianti ed autoriparatori

INDICE

Art. 1 - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione;

Art. 2 - Formazione degli addetti del settore

RETE DI WELFARE CONTRATTUALE VENETO

Art. 3 - Welfare contrattuale

Art. 4 - Prestazioni di secondo livello EBAV

Art. 5 - Assistenza sanitaria integrativa SANI IN VENETO

Art. 6 - Obblighi in capo all'impresa che non versa EBAV

Art. 7 - Clausola di premialità

ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

Art. 8 - Elemento Regionale Transitorio (ERT)

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

Art. 9 - Gestione dei regimi di orario

Art. 10 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)

Art. 11 - Contratto a termine

Art. 12 - Apprendistato

FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI

Art. 13 -Materie di competenza della Commissione Regionale

Art. 14 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi

Art. 15 - Efficacia della contrattazione

Art.16 - Deposito del presente CCRL

Art. 17 - Effetti sul contratto regionale di eventuali normative di legge

Art. 18 - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale

ALLEGATI

All.1. Comunicazione ai lavoratori utilizzo regimi orario fino a 4 mesi

All.2. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi

All.3. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi

Premesse

Tenuto conto che a livello nazionale non è ancora stato convocato il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto a dicembre 2018;

Considerate le prossime scadenze degli strumenti negoziali in essere per il settore metalmeccanico, installazione d'impianti e autoriparatori;

Visto che le parti stipulanti il presente accordo reputano importante una soluzione unitaria per la disciplina contrattuale regionale nei settori sopraindicati;

Considerato che il variabile contesto legislativo non permette di sperimentare diverse forme di contrattazione regionale

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

Art.1 OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL'ARTIGIANATO METALMECCANICO-INSTALLAZIONE IMPIANTI-AUTORIPARAZIONI

Le parti, confermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:

- di richiedere all'Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell'Installazione Impianti e dell'Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.

Art.2 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione. Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all'art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell'articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.

RETE DI WELFARE CONTRATTUALE VENETO

Art. 3 WELFARE CONTRATTUALE

Le parti si danno atto che nel Veneto attraverso gli strumenti bilaterali dell'artigianato è stata creata una rete di welfare contrattuale che, oltre a fornire una risposta ai bisogni dei lavoratori, ha supportato ed orientato lo sviluppo dell'impresе aderenti.

In questo quadro le parti intendono qualificare le prestazioni della bilateralità sulla base dei seguenti indirizzi:

a) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel darsi reciprocamente atto che la normativa di legge in materia di previdenza complementare sia livello nazionale che a livello regionale ha subito notevoli evoluzioni, le parti esprimono la loro preoccupazione che le riforme del sistema pensionistico, malgrado la correzione sui requisiti pensionistici introdotta dalla legge di bilancio 2018, hanno modificato riducendolo l'ammontare della pensione pubblica. Tale riduzione, anche per effetto della particolare dinamica del mercato del lavoro, rischia di avere un effetto dirompente rispetto alle aspettative di un "reddito decente" al momento del pensionamento.

Le Parti firmatarie convengono che la previdenza complementare sia uno strumento indispensabile al lavoratore (ed all'imprenditore artigiano) per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato.

Da sempre le iscrizioni dei dipendenti dell'artigianato alla previdenza complementare, in particolare quella di natura negoziale, rappresentano un numero esiguo. Sotto questo profilo le medesime parti fanno proprie le affermazioni contenute nella lettera unitaria inviata alle parti sociali nazionali lo scorso 7 giugno 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto le Parti firmatarie il presente CCRL si impegnano:

- 1) ad attivare azioni, laddove possibili congiunte, di informazione sulla previdenza complementare, da concordare a livello provinciale;
- 2) a sperimentare nella prossima contrattazione strumenti per agevolare l'adesione dei lavoratori del settore alla previdenza complementare anche sulla base delle novità legislative sopraindicate e di esperienze contrattuali già adottate;

3) già fin d'ora convengono che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell'artigianato sarà pari all'1%; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al valore di 1,2%.

b) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Nel quadro degli accordi interconfederali regionali di SANI IN VENETO che qui trovano recepimento, le parti intendono nella prossima contrattazione regionale identificare le prestazioni sanitarie maggiormente utilizzate dai dipendenti per una maggiore promozione di questo strumento bilaterale e verificheranno i tempi per accentrare, qualificandole, tutte le prestazioni sanitarie, oggi in Ebav, direttamente in SANI IN VENETO.

c) ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO (EBAV)

Le parti, riaffermando il ruolo di Ebav sotto il profilo delle erogazioni di welfare ai lavoratori e di supporto alle imprese, intendono aprire un tavolo di confronto che possa favorire un più efficace utilizzo delle risorse dei fondi di categoria. Tale confronto si concluderà improrogabilmente entro il 30 novembre 2019.

Si danno analogamente atto che va promossa attraverso specifica contrattazione per i settori Orafi ed Odontotecnici l'unificazione dei due fondi con il Fondo della metalmeccanica.

Art. 4 PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

Alimentazione dei fondi di secondo livello: Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori

I fondi categoriali hanno la seguente alimentazione mensile: **3,15** euro a carico ditta e **1,57** euro a carico dipendente.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 1,00	€ 0,10
Formazione	€ 0,55	€ 0,21
Sussidi assistenziali	€ 0,60	€ 0,60
Professionalità	€ 0,60	€ 0,60
Ambiente e Sicurezza	€ 0,40	€ 0,06

Utilizzo 1% destinato al Fondo di categoria metalmeccanica

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore rimarranno vincolate e la relativa destinazione sarà concordata tra le parti stipulanti il presente contratto.

le parti confermano la prestazione in materia di appalti prevista nel precedente CCRL a favore delle imprese che si avvalgano nel merito di consulenza da parte di professionisti o di servizi associativi nonché misure e modalità ivi previste.

Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. L'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 6 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

L'impresa artigiana non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è altresì tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.


L'azienda artigiana non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa, desumendola dal sito EBAV, di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

ART. 7 CLAUSOLA DI PREMIALITÀ

Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a SANI IN



VENETO. In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all'applicazione delle suddette normative.

ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

Art 8. ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO (E.R.T.)

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° settembre 2019 e sino al 30 giugno 2020 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
1	55,91	0,32317
2	50,75	0,29335
2bis	47,99	0,27739
3	46,20	0,26705
4	43,55	0,25173
5	42,00	0,24277
6	40,19	0,23231

Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità.

Non avendo caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'ERT. L' elemento retributivo territoriale verrà erogato fino al 30 giugno 2020 e decadrà dal 1° luglio 2020, salvo diversi accordi fra le parti.

LAVORATORI ASSUNTI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante si prevede l'erogazione di un importo ERT pari ad € 30,00 mensili (0,17341 su base oraria). Tale elemento viene erogato sulla base delle stesse regole previste per gli altri dipendenti.

A far data dal presente accordo e fino a diversa regolamentazione, viene sospesa la possibilità del lavoratore di conferire l'importo di cui sopra ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all'erogazione nel cedolino paga; sono fatte salve le adesioni pervenute sino al 31 agosto 2019 al fondo su base volontaria dei singoli lavoratori e, pertanto, i lavoratori aderenti potranno continuare ad operare il versamento.

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

ART. 9 GESTIONE DEI REGIMI ORARIO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell'orario di lavoro.

Regimi di orario su base quadrimestrale

L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1)

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

Regimi di orario superiori ai 4 mesi

L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Regionale Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side.
- A signature below it.
- A signature below that.
- The initials "GP" at the bottom right.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione

Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Tabella retributiva aggiuntiva per i lavoratori in regime di orario oltre i 4 mesi

Livello	Valore	
	Mensile	Orario
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06953
2bis	10,81	0,06248
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04797
6	7,61	0,04398
Apprendisti	5,80	0,03352

ART. 10 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.

ART. 11 CONTRATTO A TERMINE

Le parti valuteranno la problematica dei contratti a termine, ivi compresi quelli stagionali, nell'ambito della prossima contrattazione regionale al fine di condividere gli strumenti più opportuni per superarne le criticità.

ART. 12 APPRENDISTATO

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.



FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI

ART 13. ULTERIORI MATERIE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE

La Commissione Regionale opererà un monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 del presente CCRL sulla base del vigente regolamento. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.

Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:

1. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all'andamento dell'iscrizione dei lavoratori del settore metalmeccanico artigiano;
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'ente bilaterale e da Fondartigianato;

ART. 14 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art. 13.

ART 15. EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE

Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia, se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL, sino alla scadenza prevista all'art. 18.

ART 16. DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL

Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART 17. EFFETTI SUL CONTRATTO REGIONALE DI EVENTUALI NORMATIVE DI LEGGE

Le parti, nel riaffermare l'importanza della contrattazione territoriale quale elemento distintivo dell'artigianato, si incontreranno entro 15 giorni dalla data di approvazione di eventuali normative di legge sul salario per valutarne le possibili ricadute sul contratto regionale.

ART 18. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE

Il presente contratto regionale decorre dal 1 settembre 2019 e scadrà il 30 giugno 2020.

NOTA A VERBALE COMUNE

Le parti firmatarie il presente CCRL convengono che la normativa contrattuale da adottare per il settore dell'installazione di impianti deriva dal CCNL di categoria sottoscritto dalle medesime parti a livello nazionale, dal presente CCRL e dagli accordi interconfederali per il comparto artigiano sottoscritti ai diversi livelli ivi compresi quelli sugli RTLS.

Letto, confermato, sottoscritto

RA CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto


FIOM CGIL Veneto


CNA Veneto


FIM Cisl Veneto


CASARTIGIANI del Veneto


UILM UIL Veneto


ALLEGATO 1 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2019

Al /alla lavoratore/trice
Sig/ra _____

**COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L'UTILIZZO REGIME ORARIO
CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO**

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale
rappresentante) _____ della ditta
_____ p.iva / cod. fiscale
_____ con sede in _____ cap _____
via _____ esercente l'attività
di _____ con in forza _____
dipendenti (di cui nr. __ apprendisti, nr. __ operai e nr. __ impiegati)

Con la presente comunica alla S.V.

che intende applicare dal _____ al _____, il regime di orario così come
previsto dall'art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano del
.....

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed
accettazione.

Data _____

Ditta

_____ *Beu*
EC *CR*
MS *L*

Il/la lavoratore/trice :
per accettazione e ricevuta.

(data e firma)

ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2019

Tra la ditta _____
sita in _____ in via _____
e rappresentata dal/la sig/ra _____
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 9 del CCRL
..... settore metalmeccanici installatori di impianti artigiani

si conviene di adottare a decorrere dal _____ e sino al _____
il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:

dalla data sopraindicata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato
come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali
retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la
quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata
nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale,
dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o,
eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti
retributivi differiti nel rispetto delle norme *contrattuali o di legge*. Qualora
l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà
ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con
l'applicazione della maggiorazione del 30%.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo periodo
di applicazione all'erogazione incrementata dell'ERT come previsto dal CCRL.

L'azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Regionale

Data

Il legale rappresentante

bu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2019

Alla Commissione regionale paritetica
c/o Comitato Categoria Metalmeccanici
di EBAV

COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO REGIMI DI ORARIO EX ART. 9 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale rappresentante) _____ della ditta _____

p.iva/cod. fiscale _____ con sede in _____
cap _____ via _____ esercente l'attività di _____
con in forza _____ dipendenti (di cui nr. ___ apprendisti, nr. ___ operai e nr. ___ impiegati)

con la presente comunica:

1) che intende applicare dal _____ al _____ (date comprese), i regimi di orario così come previsto dall'art. 9 del vigente CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiani al seguente numero di lavoratori:

- nr. ___ impiegati
- nr. ___ operai
- nr. ___ apprendisti.

2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove esistenti (allegato 2).

Data

Ditta

